



La mancata sospensione cautelare non rende di per sé meno grave l'illecito deontologico

La mancata adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte del Consiglio territoriale è indicativa meramente del fatto che quest'ultimo, avvalendosi del proprio potere discrezionale, non avesse ritenuto all'epoca la sussistenza dei presupposti richiesti per il provvedimento amministrativo ma non induce, di per sé, a valutare meno sfavorevolmente la fattispecie deontologica contestata (Nel caso di specie, l'incolpato aveva impugnato la sua cancellazione disciplinare dall'albo adducendo che la minor gravità della violazione contestata, con conseguente eccessività della sanzione comminatagli, si sarebbe dovuta dedurre dalla mancata adozione, medio tempore, di un provvedimento cautelare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

NOTA:

Sulla discrezionalità del Consiglio territoriale nell'adottare o meno il provvedimento cautelare, cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 95.

Sui presupposti della sospensione cautelare, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.

Il decorso del tempo non attenua la sanzione

Il procedimento avanti al Consiglio Nazionale non costituisce un "novum iudicium" ma una "revisio prioris instantiae" onde il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la decisione del COA e la sentenza del CNF, in sede di impugnazione, non influisce sulla valutazione della proporzionalità della pena irrogata in primo grado che deve essere determinata con riferimento al momento della commissione dell'illecito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 15

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 123/2012, 149/2011, 238/2009.